

Codice A1715A

D.D. 8 febbraio 2023, n. 101

Art. 17 LR 5/2018 - Azienda Agri Turistico Venatoria "MOMO" (NO) - Rinnovo della Concessione e della zona per addestramento e allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa. Rettifica della superficie agro-silvo-pastorale.



ATTO DD 101/A1715A/2023

DEL 08/02/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 LR 5/2018 – Azienda Agri Turistico Venatoria “MOMO” (NO) – Rinnovo della Concessione e della zona per addestramento e allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa. Rettifica della superficie agro-silvo-pastorale.

Visto l'articolo 17 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie”;

visto l’art. 14 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari”;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18-1757 del 28/7/2020 ad oggetto: “*L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004;*”;

visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione

territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 39 del 15.02.1999 con la quale è stata approvata la trasformazione dell'azienda faunistico-venatoria "Momo" di complessivi ha 984.85.26 nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria, ubicata nei Comuni di Momo, Caltignaga, Oleggio e Bellinzago Novarese e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Novara, con rilascio della concessione a favore del Sig. Aldo DOGLIONI MAJER, fino al 31.1.2003;

vista la determinazione dirigenziale n. 404 del 21.12.1999 con la quale si autorizzava la permuta della superficie aziendale con estromissione di ha 232.81.92 e inclusione di ha 230.17.74, che comportava la ridefinizione della superficie dell'azienda a complessivi ha 981.60.74;

vista la determinazione dirigenziale n. 1047 del 21.11.2013 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Momo" di complessivi ha 981.60.74, ubicata nei Comuni di Momo, Caltignaga, Oleggio e Bellinzago Novarese e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Novara, a favore della Società "Azienda Faunistico Venatoria di Momo s.r.l." rappresentata dal legale rappresentante Sig. Carlo DOGLIONI MAJER, fino al 31.1.2023;

vista la determinazione dirigenziale n. 77 del 28.01.2019 con la quale è stata determinata, a seguito del decesso del Sig. Carlo DOGLIONI MAJER, la presa d'atto della nomina del Sig. Roberto FRIGERIO a legale rappresentante in qualità Amministratore unico della Società "Azienda Faunistico Venatoria Momo S.r.l." concessionaria dell'azienda agri-turistico-venatoria "Momo";

vista la determinazione dirigenziale n. 467 del 29.05.2021 con la quale è stata determinata la presa d'atto della sostituzione del Concessionario dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria denominata "MOMO" per l'invariata area di ha 981.60.74 con la "Società agricola faunistica la Celestina srl" con sede a Novara, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Luciano CASPANI;

vista la determinazione dirigenziale n. 235 del 23.03.2022 con la quale è stata istituita una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa;

vista l'istanza del 20/09/2022 con la quale il Sig. Luciano CASPANI, legale rappresentante della "Società agricola faunistica la Celestina srl", concessionaria dell'azienda agri-turistico-venatoria "MOMO" ha richiesto il rinnovo della concessione fino al 31.01.2032 e del contemporaneo rinnovo per uguale periodo della zona per l'addestramento, l'allenamento e prove dei cani;

preso atto della relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato dal Concessionario e della dichiarazione resa dallo stesso Concessionario, entrambe allegate alla suddetta istanza;

visto il verbale di sopralluogo ispettivo avvenuto il 17/11/2022, sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore;

constatato che l'azienda agri-turistico-venatoria si sovrappone parzialmente al SIC IT1150008 "Baraggia di Bellinzago";

vista la determinazione dirigenziale n. 10 del 11 gennaio 2023 dell'Ente di Gestione della Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore che esprime, rispetto al rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "MOMO" giudizio positivo di Valutazione d'incidenza, a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti della DGR 54-

7409 del 07/04/2014 e s.m.i., nonché le ulteriori prescrizioni che si intendono qui integralmente richiamate;

visto il verbale istruttorio redatto in data 07.02.2023 dal funzionario incaricato del procedimento in oggetto;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto:

- di accogliere la sopraindicata istanza del Concessionario, rinnovando la Concessione e la zona per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo per il periodo massimo concedibile secondo la normativa regionale vigente di anni 9, fino al 31.1.2032 alla “Società agricola faunistica la Celestina srl”, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Luciano CASPANI;

- di rettificare, come da allegata planimetria, la superficie dell’A.A.T.V. da ettari 981.60.74 come approvata con la determinazione dirigenziale n. 1047 del 21.11.2013 a ettari 1.173,5238 di cui ettari 1.123,7738 costituiscono la superficie agro-silvo-pastorale effettiva su cui verrà calcolata la TASP che costituirà così la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;

vista la scheda n. 173 dell’allegato A della D.G.R 4 febbraio 2022 n. 15-4621 avente titolo “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396”, che fissa in giorni n. 180 dalla data di ricevimento dell’istanza il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla suddetta deliberazione;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le sopra citate D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii e DGR 28 luglio 2020, n. 18-1757 “*Legge regionale 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie . Parziale revoca delle DGR 20 luglio 1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii. ’8 marzo 2004, n. 15-1195*”;

dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. 29 aprile 2022, n. 1-4936 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per gli anno 2021-2024 della Regione Piemonte" ed attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del

17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

- di rinnovare la Concessione e la zona per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo fino al 31.1.2032 alla “Società agricola faunistica la Celestina srl”, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Luciano CASPANI;

- di rettificare, come da allegata planimetria, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, la superficie dell’A.A.T.V. da ettari 981.60.74 come approvata con la determinazione dirigenziale n. 1047 del 21.11.2013 a ettari 1.173,5238 di cui ettari 1.123,7738 costituiscono la superficie agro-silvo-pastorale effettiva su cui verrà calcolata la TASP che costituirà così la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;

- di richiamare le prescrizioni di cui alla D.G.R. 8 marzo 2004, n. 15-11925 che stabilisce che i confini delle A.A.T.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm 20x30, recanti la dicitura “AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA”. Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall’altra tali da permettere l’individuazione contemporanea di almeno due di essi;

- di richiamare altresì che il Settore regionale conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull’attività dell’Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 39 del 15.02.1999.

Il concessionario è tenuto altresì al rispetto, per quanto inerenti l'attività in oggetto, dei disposti della DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i., nonché le ulteriori prescrizioni dell'Ente di Gestione della Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore indicate nella determinazione dirigenziale n. 10 del 11 gennaio 2023 che si intendono qui integralmente richiamate.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Novara.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Alessandra Berto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



TAVOLA 1/2

CARTOGRAFIA PARTICELLARE

AZIENDA

MOMO

TIPO

AATV

COD. AZ.

NO11

PROVINCE INTERESSATE

NOVARA

COMUNI INTERESSATI

MOMO
OLEGGIO
BELLINZAGO NOVARESE
CALTIGNAGA

SUPERFICIE TOTALE

1.173,5238 ha

SUPERFICIE TASP

1.123,7738 ha

NOME ZAC

1

TIPO

C

SUPERFICIE ZAC

288,8427 ha

LEGENDA

- CONFINI
- AZIENDA
- AZ. LIMITROFE
- CATASTO
- PARTICELLE CATASTALI
- AREE ZAC
- SUPERFICIE ZAC

Base Cartografica di Riferimento
Annuale 2022 raster
b/n 1:10.000



